



COMUNE DI LECCE

# **REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  
Emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  
Emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

## **Indice**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Funzioni e deleghe

Art. 3 - Matrimonio o unione civile su delega di altro comune

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Luogo della celebrazione

Art. 6 - Requisiti oggettivi dei siti privati

Art. 7 - Requisiti di esclusività e continuità della destinazione dei siti privati

Art. 8 - Istanza di convenzionamento

Art. 9 - Esame dell'istanza di convenzionamento

Art. 10 - Disciplina delle convenzioni e tariffe

Art. 11 - Allestimento della sala

Art. 12 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 13 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 14 - Giornate ed orario della celebrazione

Art. 15 - Tariffe e ripartizione dei proventi

Art. 16 - Organizzazione del servizio e del personale

Art. 17 - Reclutamento e compenso per il personale

Art. 18 - Disposizioni finali

Art. 19 - Entrata in vigore

- Allegato "A" Modulo prenotazione evento
- Allegato "B" Richiesta scelta regime patrimoniale
- Allegato "C" Sale comunali e tariffe
- Allegato "D" Planimetria Villa comunale
- Allegato "E" Schema convenzione
- Allegato "F" Scelta Celebrante

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio o unione civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dalla Legge n.76 del 20 maggio 2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n.396 e con i decreti attuativi n.ri 5, 6 e 7 del 19 maggio 2017).

## **Art. 2**

### **Funzioni e deleghe**

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1-comma 3 - del D.P.R. 396/2000.
3. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 .
4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
5. Qualora i nubendi o le parti costituenti le unioni civili intendano far celebrare il loro matrimonio o la loro unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni (**ALLEGATO "F"**)
6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.
7. È fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

## **Art. 3**

### **Matrimonio o unione civile su delega di altro comune**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituenti unioni civili dovranno depositare all'Ufficio di Stato Civile la seguente documentazione:
  - Atto di Delega del Comune di residenza;
  - Fotocopia dei propri documenti d'identità;
  - Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
  - Indicazione del regime patrimoniale (**ALLEGATO "B"**).
2. Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

## **Art. 4**

### **Richiesta della celebrazione**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile va concordata con l'Ufficio di Stato Civile all'attivazione delle pubblicazioni o all'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Si procederà alla compilazione di un'apposita domanda, come da allegato "A", sottoscritta da entrambi i nubendi o parti che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora, il luogo

prescelto e la certificazione attestante l'avvenuto pagamento (se dovuto), come indicato nell'allegato "C" al presente Regolamento.

## **Art. 5**

### **Luogo della celebrazione**

1. Il matrimonio o l'unione civile possono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nelle strutture, che per questa occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale":

**A - Sala Giunta e Sala Consiliare di Palazzo Carafa** (così come sono allestite e compatibilmente con le attività istituzionali dell'Amministrazione) o altra sala, anche in un'altra struttura, individuata in sostituzione delle stesse perché utilizzate per altri impegni istituzionali, in particolare la Sala Consiliare sarà concessa previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, informando i sottoscrittori, al momento della richiesta, che la celebrazione, anche se già autorizzata, potrà essere trasferita ad altra sala, anche in altra struttura, qualora dovessero sopravvenire successivi impegni istituzionali non previsti al momento della richiesta;

**B - Sala dell'ex Conservatorio di Sant'Anna** in via Santa Maria del Paradiso (così com'è allestita);

**C - Giardino antistante l'ex Conservatorio di Sant'Anna** in via Santa Maria del Paradiso (con allestimento a carico dei nubendi);

**D - Villa Comunale** (con allestimento a carico dei nubendi); limitatamente alla zona centrale circolare come planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato "D");

**E - Sala Ufficio Anagrafe** in via A. Moro, 36 (così com'è allestita);

**F - Siti privati con convenzione**

2. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art.110 del Codice Civile ("se uno degli sposi o delle parti dell'unione civile per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito"). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

3. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione d'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", il matrimonio o l'unione civile possono essere, rispettivamente, celebrati o costituiti pubblicamente in siti privati, diversi dalla "Casa comunale" che, istituiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale in conformità ai requisiti, criteri e modalità di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento, sono individuati come sedi di uffici separati dello Stato Civile.

## **Art. 6**

### **Requisiti oggettivi dei siti privati**

1. I siti privati (aree, spazi, spiagge, immobili, locali, strutture, ecc.), per essere destinati alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili nell'ambito del Comune di Lecce, devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- valenza estetica, culturale, storica o ambientale, ovvero, in ragione di tale valenza, essi devono avere anche una destinazione turistica (palazzi gentilizi, strutture ricettive e masserie rientranti, ad esempio, nella disciplina normativa del turismo rurale, dell'agriturismo, ecc., e ogni altro sito di interesse monumentale, culturale, artistico e archeologico);
- idoneità, sotto il profilo edilizio, ad essere destinati, in via immediata, allo svolgimento della funzione amministrativa di celebrazione dei matrimoni civili o di

costituzione delle unioni civili, senza necessità di dover realizzare, a tal fine, ulteriori opere strutturali e/o infrastrutturali.

1. Qualora tali siti siano costituiti da uno spazio aperto, gli stessi dovranno essere dotati di un edificio, legato ad esso da vincolo pertinenziale, dove istituire l'Ufficio dello stato civile.

## **Art. 7**

### **Requisiti di esclusività e continuità della destinazione dei siti privati**

1. Previa deliberazione di Giunta di istituzione di Uffici separati di Stato Civile ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i., i siti privati, in possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 6, sono destinati, ai fini della celebrazione di matrimoni civili o della costituzione di unioni civili, con carattere di periodicità, a titolo gratuito per il Comune di Lecce e su richiesta dei proprietari o dei soggetti che ne hanno la detenzione in virtù di un valido titolo giuridico, all'esclusiva disponibilità del medesimo Comune.
2. I requisiti di esclusività e continuità della destinazione del sito privato sussistono anche nelle ipotesi di destinazione frazionata nel tempo, ovvero quando il Comune può celebrare/constituire in determinati giorni della settimana o del mese, e di destinazione frazionata nello spazio, ovvero, nel caso in cui il sito privato proposto costituisca la porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, quando l'Ente riserva, alla celebrazione/costituzione, alcune aree, purché tale destinazione, senza essere sottratta all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.
3. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile separato, i locali interessati saranno da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale" ed essendo il luogo di celebrazione, ad ogni effetto, "Ufficio di Stato Civile", il richiedente si dovrà impegnare a non consentire attività incongruenti o lesive del decoro dell'Ente.
4. Al fine di salvaguardare la solennità delle celebrazioni/costituzioni, è fatto divieto ai soggetti privati sottoscrittori della convenzione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, di organizzare, contemporaneamente alle predette celebrazioni/costituzioni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito.

## **Art. 8**

### **Istanza di convenzionamento**

1. L'istanza diretta alla candidatura di un sito privato da destinare alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione di unioni civili dovrà essere sottoscritta dal soggetto (persona fisica o rappresentante legale) che ha la proprietà del sito proposto o la detenzione dello stesso in base ad un valido titolo giuridico.
2. L'istanza dovrà:
  - a. indicare le generalità o la ragione/denominazione sociale del richiedente, completa dei dati relativi alla residenza o sede legale, codice fiscale/partita iva, recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata, eventuali iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.), a registri, albi ed elenchi nazionali e regionali;
  - b. comprovare, qualora il richiedente non sia il proprietario del sito proposto, la disponibilità dello stesso allegando copia di un valido titolo giuridico, nonché l'atto di assenso del proprietario alla destinazione del sito alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione di unioni civili per tutto il periodo di validità della convenzione;
  - c. allegare planimetria, del sito da destinare alla celebrazione delle cerimonie e delle aree e relativa documentazione fotografica;
  - d. allegare, nel caso di immobili sottoposti a vincolo, copia di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc., già rilasciati da Autorità pubbliche e previsti dalle vigenti norme di legge e Regolamento in materia culturale, paesaggistica, ambientale, ecc.

- e. allegare relazione tecnica in cui si assevera rispetto al locale/spazio/area che si intende concedere in comodato:
  - 2.e.i. ubicazione;
  - 2.e.ii. destinazione d'uso;
  - 2.e.iii. conformità urbanistica ed edilizia;
  - 2.e.iv. agibilità;
  - 2.e.v. accessibilità al pubblico, anche con riferimento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - 2.e.vi. capienza e numero di posti che vengono attrezzati durante le celebrazioni; -ubicazione servizi igienici;
  - 2.e.vii. descrizione arredi e loro disposizione.
- 3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo e di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria e definizione del procedimento.
- 4. L'istanza potrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata del Comune di Lecce, [protocollo@pec.comune.lecce.it](mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it), ovvero con spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all'indirizzo del Comune, nonché mediante consegna a mani direttamente all'Ufficio Protocollo comunale.
- 5. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Comune di Lecce pubblicizzerà, nell'albo pretorio informatico e nel sito istituzionale, un avviso pubblico diretto ad acquisire le candidature di siti privati in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e da destinare alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione delle unioni civili.

## **Art. 9**

### **Esame dell'istanza di convenzionamento**

1. L'istanza di cui al precedente articolo va presentata al Settore Servizi Demografici e Statistici - Ufficio di Stato Civile che, previa verifica positiva circa l'ammissibilità della stessa in relazione alle attribuzioni in materia di Stato Civile e alla sussistenza dei requisiti di carattere urbanistico ed edilizio, comunicherà all'istante apposito nulla-osta o esplicito rigetto dell'istanza indicando i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.
2. In caso di accoglimento, l'Ufficio preposto predispone la proposta deliberativa diretta ad autorizzare la costituzione dell'ufficio distaccato di Stato Civile presso il sito privato oggetto di convenzionamento da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Giunta.

## **Art. 10**

### **Disciplina delle convenzioni e tariffe**

1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 8 del presente Regolamento, i rapporti tra il Comune di Lecce ed i soggetti proprietari o detentori di siti ritenuti idonei per la celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili, sono regolati da apposite convenzioni approvate con la stessa deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di convenzione e di istituzione dell'Ufficio separato di stato civile, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato "C".
2. La convenzione ha la durata di 5 anni decorrente dalla data della stipula e non è tacitamente prorogabile; essa è rinnovabile, prima della scadenza, per altri 5 anni, previa verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e del presente Regolamento.

## **Art.11**

### **Allestimento della sala**

1. Ai nubendi e alle parti delle unioni civili è consentito di arricchire con arredamenti e

addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo scritto con il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi o delle parti delle unioni civili provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.

3. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno e all'esterno della sala dell'ex Conservatorio Sant'Anna, che dovranno concludersi entro un'ora dall'orario fissato per celebrazione, provvedendo alla pulizia finale ed al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 12**

##### **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno ed all'esterno delle sale utilizzate per la cerimonia.

2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive, nonché le spese per danni causati a cose o persone.

3. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente come indicato nel precedente comma.

4. A garanzia di quanto sopra stabilito i nubendi o le parti delle unioni civili dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Lecce con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente.

#### **Art. 13**

##### **Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

Nel caso i nubendi o le parti delle unioni civili, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta della pubblicazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### **Art. 14**

##### **Giornate ed orario della celebrazione**

1. I matrimoni e le unioni civili sono, rispettivamente, celebrati e costituiti nei giorni e negli orari di seguito specificati:

a) **sale A e E**: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30 ed il martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00;

b) **sale A - B - C - D** : il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

c) **sale F**: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00; il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00;

2. Non si possono tassativamente celebrare matrimoni o unioni civili durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:

- la domenica (tranne che per le celebrazioni presso i siti privati in convenzione)
- il 1° e il 6 gennaio;
- la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- il 25 aprile;

- il 1° maggio;
- il 2 giugno;
- il 15 agosto;
- il 26 agosto (festa del Santo Patrono);
- il 1° novembre;
- l'8 dicembre;
- il 25 e il 26 dicembre;

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì ed il sabato antecedenti alle consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

## **Art. 15**

### **Tariffe e ripartizione dei proventi**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili presso la Sala Giunta, la Sala Consiliare di Palazzo Carafa e la Sala Ufficio Anagrafe (o altra sala o struttura offerta in sostituzione, in caso di indisponibilità delle stesse per sopravvenuti impegni istituzionali) è gratuita purché svolta durante gli orari e i giorni di servizio di cui al comma 1 lett.a) dell'art 14 del presente Regolamento.

2. L'attività di celebrazione dei matrimoni svolte al di fuori dei giorni e degli orari di servizio, è finanziata attraverso tariffe poste a carico dei richiedenti e in favore del Comune, definite dalla Giunta Comunale con apposita delibera, rideterminabili annualmente, indicate nella Tabella di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento.

3. In caso di rideterminazione delle tariffe, ogni adeguamento avrà effetto successivamente all'approvazione della deliberazione di Giunta di adeguamento tariffario.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite:

- C/C bancario intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Lecce (codice IBAN: \_\_\_\_\_);
- POS

1. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è: "Celebrazione matrimonio civile del xx/xx/xxxx Sala - ..... Sposi -.....".

2. Gli introiti di cui al presente Regolamento, relativamente ai soli eventi celebrati presso i siti privati in convenzione, sono acquisiti al bilancio comunale vincolati nella misura del 75% al finanziamento delle spese di gestione conseguenti all'espletamento del servizio (consumi di energia elettrica e riscaldamento, oneri per la pulizia straordinaria dei locali, personale d'attesa, ecc.) e la restante parte ad incrementare le risorse relative all'incentivazione del personale coinvolto nella procedura nonché il fondo per la retribuzione di risultato spettante al dirigente del settore, nella stessa misura prevista per l'amministrazione dello Stato di cui al comma 4 dell'art. 43 della legge n. 449/1997 e sulla base di criteri determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa. La parte spettante all'ufficio (25% del totale) sarà così suddivisa: 25% dirigente, 75% al dipendente chiamato ad effettuare la prestazione.

3. Nessun rimborso competerà qualora la mancata cerimonia sia ascrivibile ai richiedenti.

## **Art. 16**

### **Organizzazione del servizio e del personale**

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, che procederà al coordinamento con gli altri Uffici Comunali.

2. Potrà essere celebrato un matrimonio civile o una unione civile al giorno, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio di Stato Civile.



3. La precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico di pubblicazione.
4. La visita delle sale e dei luoghi potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

#### **Art. 17**

##### **Reclutamento e compenso per il personale**

1. A cura del Settore Affari Generali deve essere pubblicato annualmente un avviso per il reclutamento del personale che assisterà l'Ufficiale dello Stato civile, delegato per la celebrazione, nell'esercizio delle sue funzioni nella sede prescelta dagli sposi/parti fuori l'orario di lavoro.
2. Il personale selezionato verrà formato a cura dell'Ufficio di Stato Civile ed assegnato a tali funzioni con ordine di servizio mensile.
3. Al personale medesimo spetterà a titolo di incentivo quanto stabilito dal comma 6 dell'art 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Disposizioni Finali**

1. Il presente Regolamento abroga, a decorrere dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso, il "Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15 febbraio 2013, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18 luglio 2016, emendato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 24 settembre 2018.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:
  - Codice Civile ed alla Legge n.76 del 20 maggio 2016;
  - D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
  - D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 e Decreti attuativi n.ri 5,6 e 7 del 19 maggio 2017;
  - Art. 43 della L. 449/97.

#### **Art 19**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale e comunque non prima dell'individuazione del personale di cui all'art.17.
2. In via di prima applicazione del presente Regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili già prenotati dall'Ufficio del Cerimoniale.

